I TEMI: COVID-19 SCADENZE E ADEMPIMENTI FISCALI PROROGATI

01. NOZIONE

La situazione di grave emergenza venutasi a creare a seguito dell'espandersi del virus identificato come **COVID-19** ha avuta una prima, parzialissima, risposta con le misure previste dal **DL 17 marzo 2020, n. 18** cosiddetto **Cura Italia**.

In questa scheda riprendiamo una pubblicazione dell'AE che affronta la tematica dei versamenti e delle sospensioni che interessano la sfera fiscale.

02. LE TABELLE CON LE MISURE FISCALI

1.	**Sospensione versamenti per le imprese maggiormente colpite**			**Art. 61**
Oggetto	**Destinatari**	**Sospensione**	**Ripresa**	**Note**
Ritenute, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l'assicurazione obbligatoria. Imposta sul valore aggiunto	Imprese maggiormente colpite indicate nelle lettere da a) a r) del c. 2 art. 61 (***Vedi elenco a pagina successiva***)	Dalla data di entrata in vigore del decreto **fino al 30 aprile** (**mondo sportivo fino al 31 maggio**) Versamenti IVA che scadono a marzo 2020	Versamenti senza sanzioni ed interessi in **unica soluzione entro il 31 maggio 2020** o per mezzo **5 rate mensili di pari importo** con inizio a maggio 2020 (per mondo sportivo 30 giugno o 5 rate da giugno)	IVA Marzo 2020 i termini sono sospesi, ai destinatari si aggiungono le imprese turistico ricettive, le agenzie di viaggio ed i tour operator. Per i versamenti dovuti da questi di ritenute, contributi e premi già operava sospensione da art. 8 DL 9/2020

Imprese richiamate al 2° comma dell'art. 61
imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, **e i seguenti soggetti**: a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori; b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi; c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati; d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso; e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub; f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali; g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti; h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili; i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico; l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici; m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali; n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift; o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare; p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli; q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica; r) ONLUS ODV e APS iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri.

2.	Sospensione versamenti per imprese e lavoratori autonomi		Art. 62 c. 2, 3 e 5
Oggetto	**Destinatari**	**Periodo**	**Ripresa**
Sospensione versamenti in autoliquidazione di ritenute e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, Iva e contributi previdenziali e assistenziali	Soggetti esercenti impresa, arte o professione con ricavi o **compensi non superiori a 2 milioni** di euro nell'anno d'imposta precedente. La sospensione dell'IVA opera a prescindere dal volume d'affari per i soggetti con domicilio o sede nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza	Versamenti che scadono tra l'**8 marzo 2020** e il **31 marzo 2020**	I versamenti sospesi sono effettuati senza sanzioni e interessi in **unica soluzione entro il 31 maggio 2020** o per mezzo rateizzazione **fino a massimo 5 rate mensili di pari importo** con inizio dal mese di maggio 2020

3.	Sospensione per i soggetti cosiddette zone rosse		Art. 62 c. 4
Oggetto	**Destinatari**	**Periodo**	**Note**
Differimento termini per effettuare i versamenti sospesi delle imposte e degli adempimenti tributari. I sostituti d'imposta non operano le ritenute sui redditi	Soggetti dei comuni individuati nell'allegato 1 del DPCM del 1° marzo 2020 (trattasi si 11 comuni dell'originaria zona rossa)	**31 maggio 2020** Mantenimento le altre misure già previste con il DM 24 febbraio 2020	I versamenti sospesi sono effettuati senza sanzioni e interessi in **unica soluzione entro il 31 maggio 2020** o per mezzo rateizzazione **fino a massimo 5 rate mensili di pari importo** con inizio dal mese di maggio 2020

4.	Sospensione dei termini per gli adempimenti tributari				Art. 62 c. 1 e 6
Oggetto	**Destinatari**	**Periodo**	**Ripresa**	**Note**	
Tutti gli adempimenti tributari diversi dai versamenti o ritenute	Tutti i contribuenti	**8 marzo 2020 - 31 maggio 2020**	Adempimenti da effettuare senza sanzioni entro il **30 giugno 2020**.	Feme disposizioni **DL 9/2020** per i termini della dichiarazione precompilata	

5.	Non effettuazione di ritenute su redditi di lacvoro autonomo e altri redditi e su provvigioni			Art. 62 c. 7
Oggetto	**Destinatari**	**Periodo**	**Note**	
Non assoggettamento a ritenute d'acconto da parte del sostituto d'imposta dei redditi di lavoro autonomo e provvigioni	Soggetti residenti con ricavi o compensi nell'anno precedente **non superiori a 400.000 euro** senza dipendenti o assimilati nel mese precedente	Ricavi e compensi percepiti dal **17 marzo 2020** Al **31 marzo 2020** Mediante rilascio di apposita dichiarazione dei percipienti	I percipienti sono tenuti a versare senza sanzioni e interessi in **unica soluzione entro il 31 maggio 2020** o per mezzo rateizzazione **fino a massimo 5 rate mensili di pari importo** con inizio dal mese di maggio 2020	

6.	Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori			Art. 67
Oggetto	**Destinatari**	**Periodo**	**Note**	
Termini sospesi per attività di controllo, liquidazione, accertamento, riscossione, interpello, adempimento collaborativo, procedure di collaborazione e cooperazione rafforzata, accordi preventivi, patent box, accessi ad anagrafe tributaria e altri accessi	Agenzia delle Entrate e altri enti impositori	**8 marzo 2020 - 31 maggio 2020**	Durante la sospensione, le istanze di interpello o di consulenza giuridica sono presentate esclusivamente per via telematica. Termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori estesa di due anni ai sensi dell'art. 12 del d.Lgs. 159/15	

7.	Premio ai lavoratori dipendenti		Art. 63
Oggetto	**Destinatari**	**Periodo**	**Note**
Premio pari a 100 euro	Titolari di reddito di lavoro dipendente con reddito complessivo da lavoro dipendente di importo non superiore a 40.000 euro	**Premio per il mese di marzo 2020** I sostituti riconoscono il premio a partire dalla retribuzione di aprile e recuperano il premio erogato mediante compensazione	A condizione che il dipendente abbia svolto attività lavorativa nel mese di marzo 2020 nella sede prevista dal contratto. Il premio è assegnato in base alle giornate lavorate nel mese

8.	Credito d'imposta per spese di sanificazione		Art. 64
Oggetto	**Destinatari**	**Periodo**	**Note**
Credito d'imposta pari al 50% delle spese di sanificazione degli ambienti fino a un **massimo di 20.000 euro**	Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione	**Periodo d'imposta 2020**	Il credito è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Un decreto MEF stabilirà le modalità.

9.	Credito d'imposta per botteghe e negozi		Art. 65
Oggetto	**Destinatari**	**Periodo**	**Note**
Credito d'imposta del 60% del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020, di negozi e botteghe categoria catastale C/1	Soggetti esercenti attività d'impresa con le attività sospese	**Marzo 2020**	Il credito non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione

10.	Detrazioni erogazioni liberali a sostegno delle misure a contrasto dell'emergenza COVID-19		Art. 66
Oggetto	**Destinatari**	**Periodo**	**Note**
Detrazione del 30% dall'imposta lorda per un importo non superiore a 30.000 euro delle erogazioni liberali in denaro e in natura a favore dello Stato, regioni, enti locali e associazioni senza scopo di lucro	**Persone fisiche ed enti non commerciali**	**2020**	Per le valorizzazione delle erogazioni in natura si applicano in quanto compatibili gli articoli 3 e 4 del DM del MILPS 28 novembre 2019

11.	Detrazioni erogazioni liberali a sostegno delle misure a contrasto dell'emergenza COVID-19		Art. 66
Oggetto	**Destinatari**	**Periodo**	**Note**
Applicabilità alle erogazioni in denaro e in natura dai soggetti titolari di reddito d'impresa, dell'art. 27 della L. 133/99	**Soggetti titolari di reddito d'impresa**	**2020**	Come sopra e le erogazioni in denaro sono deducibili dal reddito d'impresa e i beni ceduti gratuitamente non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio d'impresa. Ai fini IRAP le EE.LL. sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il versamento.

12.	Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione				Art. 68
Oggetto	**Destinatari**	**Periodo**	**Ripresa**	**Note**	
Cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, avvisi di addebito Inps, accertamenti dogane, ingiunzioni e accertamenti esecutivi degli enti locali. Entrate tributarie e non tributarie.	**Tutti i contribuenti**	**8 marzo 2020 - 31 maggio 2020** (Per i soggetti degli 11 comuni sospensione in essere dal 21 febbraio 2020)	I pagamenti scadenti nel periodo di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo, ovvero entro il **30 giugno 2020**.	Fino al 31 maggio 2020 sono sospese attività di notifica di nuovi atti e delle azioni di riscossione per il recupero, anche coattivo, delle cartelle e degli avvisi i cui termini di pagamento sono scaduti prima dell'inizio del periodo sospensivo.	

13.	Differimento termini "rottamazione-ter" e "saldo e stralcio"			Art. 68
Oggetto	**Destinatari**	**Periodo**	**Note**	
Differimento dei termini di versamento della rata del 28 febbraio 2020 e della rata in scadenza il 31 marzo 2020	**Tutti i contribuenti**	**31 maggio 2020**	Era prima previsto per i residenti negli 11 comuni di cui all'allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020	

14.	Rinuncia alla sospensione dei versamenti		Art. 71
Oggetto	**Destinatari**	**Periodo**	
Con DM del MEF previste **forme di menzione** per i contribuenti che rinunciano alla sospensione ed effettuano i versamenti sospesi	Contribuenti per i quali sono applicabili le misure di sospensione dei versamenti	**2020**	